

Responsabilità datore di lavoro

La [Dichiarazione di Conformità](#) rilasciata dal Fabbricante è la dichiarazione di rispondenza ai [requisiti essenziali di sicurezza](#) e rappresenta una dichiarazione estremamente vincolante per lo stesso.

Non si può però, escludere in assoluto dalle responsabilità il Datore di lavoro se le macchine da lui utilizzate dovessero risultare difformi dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda le macchine CE è infatti importante, una volta constatata la inosservanza a delle norme di sicurezza, individuare se le carenze riscontrate possono essere definite come “[palesi](#)” (già manifeste in sede di utilizzo) o se le stesse si possono considerare “[occulte](#)” (ad esempio progettuali non riscontrabili da un esame visivo o dal normale uso della macchina).

Infatti, se le carenze sono “palesi” o già manifeste in sede di utilizzo, si prefigurano delle responsabilità del costruttore (o mandatario), del venditore e dell'utilizzatore (datore di lavoro).

Leggi anche: [Dichiarazione di conformità UE nella Direttiva Macchine e nel nuovo Regolamento Macchine](#)

Copio qui un commento che ci è pervenuto, sotto trovate la nostra risposta

Devo dire, l'articolo citato non è molto chiaro: che fonte legale usa? Dovrebbe specificare meglio che la responsabilità sulla macchina (marca CE, dichiarazione di conformità etc.) è del costruttore, secondo la Direttiva 2006/42/CE e relativa trasposizione nazionale, mentre l'utilizzatore ha se mai responsabilità sull'installazione e uso, secondo le norme nazionali al rispetto. Sono ambiti distinti di responsabilità. Secondo me si fa un po' di confusione, andrebbe precisato meglio.

La nostra risposta:

Quell'articolo lo avevo preso solo come spunto per diffondere l'informazione. Spesso trovo persone convinte che comprare macchine marchiate CE basti e che non si debba controllare nulla.

Sia il costruttore che il datore di lavoro sono responsabili dell'utilizzo del macchinario. Se succede un infortunio ne rispondono entrambi ma in modo diverso.

Ecco alcuni riferimenti utili.



Da punto di vista del datore di lavoro bisogna guardare il [testo unico per la sicurezza 81/08](#) dove troviamo:

- l'articolo 70 prevede che le attrezzature di lavoro siano conformi alle disposizioni legislative delle Direttive Comunitarie di prodotto quali ad esempio il D.Lgs. 17/10 ("Direttiva Macchine");
- l'articolo 71 tratta della [Valutazione dei Rischi](#) e relativi adempimenti ai commi 2, 3 e 4 dove stabilisce che:
 - i) la valutazione riguarda la postazione di lavoro e che deve essere tenuto conto dei fattori relativi all'ambiente e all'uso delle attrezzature (comma 2);
 - ii) devono essere adottate misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi facendo riferimento, non esclusivamente, all'allegato VI del D.Lgs. 81/08 (comma 3);
 - iii) venga predisposto ed attuato un programma per l'uso delle

attrezzature conformi alle istruzioni e per il suo mantenimento nel tempo anche attraverso l'istituzione di appositi registri di controllo (comma 4).

Leggi anche: [Dichiarazione di conformità e direttive abrogate](#)

Quello che troviamo dal punto di vista del costruttore della macchina

La norma EN ISO 12100-1 fornisce i seguenti esempi dei tipi di [uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile](#) da prendere eventualmente in considerazione:

- perdita di controllo della macchina da parte dell'operatore;
- reazione istintiva di una persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l'uso della macchina;
- comportamento derivante da mancanza di concentrazione o noncuranza;
- scelta comportamento derivante dall'adozione della "linea di minor resistenza" nell'esecuzione di un compito;
- comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze;
- di comportamento di alcune persone (bambini, persone disabili).